



# COMUNE di CONCOREZZO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 DEL 15/12/2020

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021**

\*\*\*\*\*

Il giorno 15/12/2020, alle ore 20:00, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 del 25.03.2020.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ivan Roncen.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA, PILATI SILVIA, BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go to meeting", al momento dell'adozione della presente delibera:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
CAPITANIO MAURO	X		DEVIZZI IVANO LUIGI	X	
BORGONOVO RICCARDO MARIO	X		ENGLARO MIHAELA IVANOVA	X	
MANDELLI ANTONIO	X		BOSSI CLAUDIO	X	
SIPIONE EMILIA	X		ADAMI GIORGIO	X	
MUSETTA DANIELA	X		FACCIUTO FRANCESCO	X	
GHEZZI FABIO	X		MOTTA VALERIA	X	
CAVENAGHI GABRIELE	X		TRUSSARDI CARMEN	X	
TOFFANIN DEBORA	X		COLOMBINI CHIARA MARIA		X
CAMPISI GIOACCHINO	X				

### **Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 16**

Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Roncen Ivan, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti del Consiglio comunale come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video degli assessori collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Assessore al Bilancio: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte. In particolare il consigliere Claudio Bossi chiede informazioni sul motivo per il quale non si siano previsti più scaglioni di esenzione. Risponde l'assessore Riccardo Mazzieri.

Presidente del Consiglio comunale: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, così come illustrata in precedenza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 44 del 29 giugno 2012, con la quale, a partire dal 1° gennaio 2012, sono state modificate le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ed è stata introdotta la fascia di esenzione per i redditi fino a 12 mila euro;

Viste le proprie deliberazioni n. 45 del 28 novembre 2013, n. 47 del 6 maggio 2014, n. 24 del 23 aprile 2015, n. 20 del 18 aprile 2016, n. 12 del 31 gennaio 2017, n. 4 del 2 febbraio 2018, n. 8 del 22 febbraio 2019 e n. 17 del 5 marzo 2020, con le quali sono state confermate le predette misure sull'addizionale comunale IRPEF anche per gli anni dal 2013 al 20220;

Visto che con il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e che ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a) *i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;*
- b) *la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;* c) *con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione;*
- d) *l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;*
- e) *l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;*
- f) *relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 617/1986, la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuata, mediante trattenuta, dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di congruaggio sono effettuate, generalmente dal mese di gennaio;*

Vista la seconda parte dell'art. 1, c. 11, del D.L. n. 138/2011, il quale stabilisce che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Preso atto che la normativa richiamata dispone che la determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF avvenga "con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

Considerato che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito;

Visti:

- il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con l'entrata in vigore dei regolamenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esigenze in termini di risorse finanziarie, in coerenza con gli indirizzi già espressi nell'ambito della manovra di bilancio, di confermare, per l'anno 2021, con esenzione per i redditi fino a 12.000,00 euro, le aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, già vigenti a partire dal 1° gennaio 2020;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese:

presenti:	n.	16	
astenuti:	n.	5	(Claudio Bossi, Francesco Facciuto, Valeria Motta, Giorgio Adami, Carmen Trussardi)
votanti:	n.	11	
<i>favorevoli:</i>	<i>n.</i>	<i>11</i>	
<i>contrari:</i>	<i>n.</i>	<i>--</i>	

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

## **DELIBERA**

- 1) Di stabilire che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e ha valore regolamentare;
- 2) Di confermare, per l'anno 2021, con esenzione per i redditi fino a 12.000,00 euro, le aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, già vigenti a partire dal 1° gennaio 2020, così come segue:
  - a) per i redditi fino a 15.000 euro l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,60%;
  - b) per i redditi superiori a 15.000 euro e fino a 28.000 euro l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,65%;
  - c) per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 55.000 euro l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,70%;
  - d) per i redditi superiori a 55.000 euro e fino a 75.000 euro l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,75%;
  - e) per i redditi superiori a 75.000 euro l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,80%;
- 3) Di far rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e alle disposizioni regolamentari approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29 giugno 2012;
- 4) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000, costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2021-2023.

Successivamente:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese:

presenti:	n.	16	
astenuti:	n.	5	(Claudio Bossi, Francesco Facciuto, Valeria Motta, Giorgio Adami, Carmen Trussardi)
votanti:	n.	11	
<i>favorevoli:</i>	<i>n.</i>	<i>11</i>	
<i>contrari:</i>	<i>n.</i>	<i>--</i>	

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Ivan Roncen

---